



Via Pio Fedi, 46-18 – 50142 FIRENZE  
Tel. 055/32.611  
Tel. 055/30.38.21 [direzione@anpas.org](mailto:direzione@anpas.org) [www.anpas.org](http://www.anpas.org)

via dello Steccuto, 38 – 50141 FIRENZE  
[mail@misericordie.org](mailto:mail@misericordie.org) [www.misericordie.it](http://www.misericordie.it)

decreto legislativo 30 aprile 1992 e successive modificazioni	Anpas ODV- Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia – Misericordia e Solidarietà
---	---

In rosso richiesta di modifica

<b>decreto legislativo 30 aprile 1992 e successive modificazioni</b>	<b>Richiesta di modifica</b>
<p><b>Art. 138 Veicoli e conducenti delle Forze armate</b></p> <p>1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.</p> <p>2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.</p> <p>3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:</p> <p>a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;</p> <p>b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).</p> <p>4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.</p> <p>5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.</p> <p>6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, purché gli</p>	

interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.

8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.

9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.

10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.

**11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di (Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa) italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.**

12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida e' sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.

12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.

**11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di (Trento e di Bolzano), della regione Valle d'Aosta, della Croce Rossa italiana, delle organizzazioni di volontariato aderenti alle Reti associative Nazionali ANPAS ODV, Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e Misericordia e Solidarietà, iscritte nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, ai sensi dell'art.41 comma 2 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.**



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### **RICHIESTA DI MODIFICA SULLE DISPOSIZIONI DELL'ART.138 comma 11 DEL CODICE DELLA STRADA**

In relazione all'entrata in vigore del Codice del Terzo settore, le Reti Associative Nazionali, ex art. 41 comma 2 del Dlgs 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, hanno di fatto acquisito ulteriori funzioni nei confronti dei propri associati secondo quanto definito ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Di fatto le Reti Nazionali: Anpas ODV-Croce Rossa Italiana-Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia sono chiamate ad espletare le medesime funzioni nei confronti dei propri aderenti, lo dimostra il fatto che hanno ottenuto il riconoscimento, da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, quali soggetti a cui fare riferimento per le richieste del "contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali" ex art.76 comma 3 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117

Tale modifica permetterebbe di espletare autonomamente la formazione del personale addetto alla guida dei mezzi di soccorso. La formazione alla guida del personale volontario e dipendente delle organizzazioni di volontariato aderenti ad **Anpas, Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e Misericordia e Solidarietà** consentirebbe l'istituzione di centri formativi dedicati delle Reti Nazionali per gli oltre **250.000 mila volontari/dipendenti**, permettendo una corretta formazione alla guida a volontari e dipendenti, agevolando una diffusa contaminazione tra il personale formato e la società attraverso momenti formativi rivolti alla cittadinanza. La modifica interviene sulle disposizioni dell'art. 138 del Codice della Strada che riguardano la circolazione di veicoli appartenenti ad Amministrazioni civili e militari che espletano particolari tipologie di servizi di emergenza di interesse pubblico nazionale e che, in ragione delle peculiarità dell'attività svolta, richiedono un regime particolare per quanto riguarda l'immatricolazione dei veicoli di cui dispongono e la formazione dei conducenti, prevedendo che le disposizioni di tale norma, già applicabili ai veicoli e ai conducenti alle Forze Armate, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato e della Protezione civile, siano estese anche ai veicoli impegnati in attività di soccorso o socio assistenziali delle organizzazioni di volontariato **aderenti alle Reti Associative Nazionali ANPAS ODV, Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e Misericordia e Solidarietà, iscritte nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, ai sensi dell'art.41 comma 2 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.**

La modifica è necessaria per garantire anche ai veicoli ed ai conducenti di quelle Organizzazioni, al pari di quanto previsto per le organizzazioni facenti parte della rete della Croce Rossa Italiana, possano avere una certa autonomia in ordine all'immatricolazione dei propri veicoli ed alla formazione dei propri conducenti.

In particolare, per quanto riguarda i conducenti, l'autonomia nell'attività formativa e di abilitazione, già accordata a Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Vigili del Fuoco ed altri soggetti impegnati in interventi di soccorso, appare indispensabile perché, secondo l'attuale normativa, la conduzioni di mezzi di soccorso dei delle indicate organizzazioni, impegnati in interventi di emergenza al pari degli altri soggetti indicati nell'art. 138, può essere consentita semplicemente a seguito del conseguimento della patente di guida prevista per tutti i veicoli privati. La peculiarità e la complessità della conduzione dei mezzi di soccorso, viceversa, richiede, come previsto dall'art. 138 CDS, una peculiare attività formativa, svolta a cura delle stesse organizzazioni che svolgono l'attività di soccorso, che possa garantire il massimo livello di preparazione professionale dei conducenti.



Per quanto riguarda i veicoli utilizzati, inoltre, la particolare configurazione dei servizi che devono essere effettuati nel settore del soccorso e socio-assistenziale dalle indicate Organizzazioni, richiede il riconoscimento delle specifiche funzioni che non possono essere comprese e valorizzate adeguatamente nell'ambito della generale categoria di "veicoli ad uso speciale" prevista dal vigente Codice della Strada nella quale attualmente sono fatti rientrare. Come accade per i veicoli della Croce Rossa Italiana, che svolge le medesime funzioni, anche per i veicoli delle predette Organizzazioni Nazionali, deve essere garantita la possibilità di un flessibile adeguamento delle caratteristiche dei propri veicoli, per renderli più coerenti alle peculiarità del servizio svolto.